

IVA

Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Scade il **31 luglio 2022 l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022**. Trattasi **dell'ultimo invio dei dati** relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **su base trimestrale**.

La **trasmissione "massiva" dei dati**, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo Sdl secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 1103, L. 178/2020](#)), doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l'articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, **è stata prevista la proroga al 1° luglio 2022**.

Tale data coincide, inoltre, con l'**obbligo di fatturazione elettronica allargato**:

- ai **contribuenti di "ridotte dimensioni"**, ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i **forfettari** e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli [articoli 1 e 2 della L. 398/1991](#)), che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- alle **cessioni di beni verso San Marino** (ai sensi del D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (**Natura**

operazione N3.3).

Con riferimento alle **operazioni effettuate con l'estero**, le **specifiche tecniche** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) **prevedono** la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere allo Sdl.

Sono previste **modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione**, in base alla **tipologia di operazione realizzata**.

Per le operazioni attive occorre **creare un file XML** impostando il campo "**codice destinatario**" con il valore convenzionale **XXXXXXX** per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il **cliente non residente** nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso **riceverà sempre una copia analogica della fattura** (ad esempio, pdf via mail).

Per quanto riguarda, invece, la **trasmissione telematica del singolo file** allo Sdl, la stessa andrà effettuata **entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi**.

Pertanto, in caso di **cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#)** (Natura operazione N3.2) i **termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'[articolo 46](#)**, comma 2, D.L. 331/1993 secondo cui, **la fattura va emessa**, a norma dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che **si tratta di operazione non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni **si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto** o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se **anteriamente** al verificarsi dell'evento di cui sopra **è stata emessa la fattura**, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura ([articolo 39 D.L. 331/1993](#))**.

Allo stesso modo, anche per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue** (oppure **extra-Ue**) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#); per le **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia**, non soggette all'imposta ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta **facoltativa**: trattasi delle **esportazioni** di cui all'[articolo 8, comma 1, lettere a\) e b\), D.P.R. 633/1972](#).

Per le operazioni passive, invece, vanno **utilizzati i tipi di documento** di seguito riportati:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#),
- **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex [articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993](#)).

Venendo alla **trasmissione dei dati del ciclo passivo**, l'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra Ue) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa (**importazioni**).